



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

Saggio degli interessi legali

Con **D.M. 12 dicembre 2018** (in G.U. n. 291 del 15.12.2018), la misura del saggio (ordinario) degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è stata fissata – come consentito dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – nello **0,8 per cento** in ragione d'anno, con decorrenza **dal 1° gennaio 2019**¹.

La cronistoria del saggio legale di interesse è pertanto la seguente:

- 5% dal 20 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 (codice civile);
- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 (per effetto dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353);
- 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 (per effetto dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662);
- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 (per effetto del D.M. 10 dicembre 1998, in G.U. n. 289 dell'11.12.1998);
- 3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2000, in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000);
- 3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2001, in G.U. n. 290 del 14.12.2001);
- 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (per effetto del D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n. 286 del 10.12.2003).
- 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2007, in G.U. n. 291 del 15.12.2007);
- 1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (per effetto del D.M. 4 dicembre 2009, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2009);
- 1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (per effetto del D.M. 7 dicembre 2010, in G.U. n. 292 del 15.12.2010);
- 2,5% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2011, in G.U. n. 291 del 15.12.2011);
- 1% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2013, in G.U. n. 293 del 13.12.2013);
- 0,50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2014, in G.U. n. 290 del 15.12.2014);
- 0,20 % dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2015, in G.U. n. 291 del 15.12.2015);

¹ REDAZIONE EUTEKNE, *Sale allo 0,8% il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2019 (17 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; MORINA-MORINA, *Pagamenti al fisco in ritardo, dal 2019 interessi quasi triplicati*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2018.

- 0,10 % dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (per effetto del D.M. 7 dicembre 2016, in G.U. n. 291 del 14.12.2016);
- 0,30 % dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (per effetto del D.M. 13 dicembre 2017, in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017);
- 0,80 % dal 1° gennaio 2019 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2018, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018) ².

Gaetano Petrelli

² Occorre peraltro rammentare che l'art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha modificato l'art. 1284 del codice civile, aggiungendo dopo il terzo comma i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

La misura suesposta – evidentemente finalizzata a deflazionare la giustizia civile, scoraggiando il debitore a resistere in mala fede in giudizio solo a fini dilatori – estende quindi, con decorrenza dal momento della domanda giudiziale, a tutte le controversie civili il maggior interesse legale previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, e relative norme attuative. Tale disciplina degli interessi di mora si applica anche al di fuori dell'ambito delle transazioni commerciali, a qualunque obbligazione pecuniaria (anche non contrattuale, come ad esempio quelle derivanti da responsabilità contrattuale, da ingiustificato arricchimento o pagamento di indebito). Ovviamente, in conformità ai principi generali di diritto processuale, al suddetto fine è necessaria la proposizione di domanda giudiziale anche riguardo agli interessi. L'estensione di cui sopra non opera invece riguardo alle altre disposizioni sui ritardi di pagamento, contenute nel D. Lgs. n. 231/2002: in particolare, non trovano applicazione le norme (inderogabili, nel contesto originario del d. lgs. n. 231/2002) che sanciscono la nullità in quanto gravemente inique delle clausole che escludono gli interessi di mora o li quantificano in misura inferiore rispetto a quella legale: ciò si desume chiaramente dal nuovo art. 1284 c.c., che fa salva una diversa convenzione delle parti. Gli interessi legali previsti dalla nuova disposizione possono essere, quindi, ridotti o addirittura esclusi pattiziamente.

In mancanza di diversa pattuizione tra le parti, occorre anche tener conto dell'art. 1283 c.c., a norma del quale – in presenza delle condizioni ivi contemplate – gli interessi producono, a loro volta, interessi a partire dal momento della domanda giudiziale: ciò significa che gli interessi di mora come sopra quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 vengono capitalizzati e producono ulteriori interessi legali, anch'essi al maggior tasso suindicato.